MEMORIA da parte del "Nuovo Comitato art. 33"

La sottoscritta Isabella Cirelli in qualità di Presidente del "Nuovo Comitato art. 33", promotore del referendum consultivo presentato in data 21/05/12 P.G. 122056, vista la comunicazione del segretario generale P.G. 145879/2012 del 15/06/12

RILEVA

- **1. Competenza** del Comitato dei garanti è <u>esclusivamente</u> quella di verificare l'ammissibilità del quesito, sotto i 4 profili tassativamente prescritti dall'art. 7, c. 4. dello Statuto comunale: "Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito."

Pertanto al Comitato dei garanti non competono verifiche formali di nessun genere.

Sta invece solo e soltanto al Sindaco (ed ai suoi uffici) verificare la "proposta", quanto a forma e numeri della presentazione scritta in "carta libera". E' il Sindaco che la riceve ed è il Sindaco che la <u>sottopone</u> al giudizio di ammissibilità dei Garanti.

2. Gli Uffici della Segreteria generale hanno ricevuto il quesito, la relazione e le firme in data 21/5/2012 procedendo a una verifica immediata. Infatti il giorno dopo hanno trasmesso il quesito al Comitato dei garanti, come risulta dalla Comunicazione del Settore Segreteria Generale (che si allega).

La Segreteria generale ha svolto una prima verifica alla presenza dei depositanti. Nulla ha eccepito. Né subito né poi. Quindi **il vaglio formale è stato superato positivamente** con l'avvenuta trasmissione ai Garanti.

Del resto i depositanti si sono attenuti alla prassi seguita in precedenti referendum, comunali e regionali. Le firme sono state raccolte su moduli esattamente identici a quelli utilizzati per la proposta di referendum presentata in data 2/3/2011 con P.G. n. 47757/2011 da altro Comitato e contenti gli spazi per annotare cognome e nome, residenza, documento di identità e firma.

Solo per scrupolo è stata presentata in successiva data 30/5/2012 una <u>fotocopia</u> dei fogli già depositati in originale, cui erano state aggiunte le annotazioni di luogo e data di nascita dei firmatari. Si precisa che tali annotazioni sono state apposte da una stessa persona (scopertamente, con una penna a inchiostro di colore blu). Va tuttavia rilevato che i cittadini richiedenti erano già perfettamente identificabili tramite i dati forniti con i fogli consegnati 21/5/2012, in forza del fatto che al momento della raccolta delle firme erano stati annotati gli estremi del documento di riconoscimento di ognuno.

3. Se il Sindaco (e per lui le Segreterie comunali) avessero eccepito alcunché sul piano formale – ma non lo hanno fatto – avrebbero potuto <u>e dovuto</u> chiedere una **regolarizzazione** <u>prima</u> di trasmettere ai Garanti. Sarebbe stata fatta immediatamente e il Nuovo Comitato art. 33 avrebbe proceduto senza indugio agli espletamenti formali che fossero stati loro richiesti!!!

Giustamente gli Uffici hanno vagliato la richiesta come valida e – pertanto, su tale base – hanno trasmesso la richiesta referendaria ai Garanti ai fini del giudizio di ammissibilità.

4. Il quesito rientra nella <u>esclusiva competenza del Consiglio Comunale</u>.

Come si legge chiaramente nel testo del quesito, il presupposto deliberativo di riferimento è il vigente sistema delle convenzioni (che è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale) e che ad oggi consta delle seguenti deliberazioni:

Delib. Cons. Com. in data 16/10/2007 O.d.G. 183/2007 PG N. 158306/2007

Delib. Cons. Com. in data 23/3/2009 O.d.G. 48/2009 PG N. 14294/2009 Commissario Straordinario PG N. 131036/2010

Delib. Cons. Com. in data 25/7/2010 O.d.G. 18/2011 PG N. 152562/2011 Tale sistema costituisce il presupposto per la deliberazione di Giunta PG. N. 203732/2011 approvata il 27/09/2011 citata (il riferimento al Consiglio Comunale costituisce un mero errore materiale, già esaminato nell'incontro del 5/06/12 e che i proponenti hanno chiesto di correggere). Dunque il riferimento alle somme a bilancio stanziate dalla Giunta vale solo ad indicare con precisione i termini di investimento attuali e a circoscrivere con chiarezza i termini del quesito da sottoporre agli elettori.

Infatti il requisito per cui il quesito di referendum consultivo deve vertere "su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio Comunale" (art. 7 Statuto Com.) è sostanziale. Quindi formalmente il testo del

quesito potrebbe non fare alcun riferimento a delibere (né di Giunta né di Consiglio) ed essere lo stesso pienamente ammissibile. Di fatto il quesito (nonchè la relazione illustrativa) - dopo la giusta correzione dell'errore materiale - contiene i riferimenti esaustivi a <u>tutte</u> le delibere (ad oggi) interessate alla materia:

- a) deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 203732/2011 approvata il 27/9/2011
- b) secondo <u>il vigente sistema</u> delle convenzioni con le scuola d'infanzia paritarie a gestione privata.
- **5.** A tutt'oggi il Consiglio Comunale **non ha modificato il sistema**, che è dunque pienamente vigente. Nulla rileva oggi la <u>proposta</u> di delibera di Giunta, non votata dal Consiglio e non esecutiva, trasmessa ai Garanti a scopo dilatorio. I Garanti devono pertanto esaminare l'ammissibilità ad oggi (e non per il futuro). In ogni caso l'art. 7, c. 6 dello Statuto comunale prevede chiaramente come procedere in ipotesi di modifiche <u>successive</u> alla ammissione del quesito: "Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti".

Tale valutazione deve vertere su aspetti sostanziali. Pertanto la eventuale nuova deliberazione deve essere <u>sostanzialmente</u> innovativa del sistema vigente. D'altronde il quesito deve vertere su una "attività deliberativa effettivamente in corso". E dunque la richiesta referendaria deve essere esaminata nei suoi aspetti sostanziali, e non certo può essere vanificata (o aggirata) né con il sopravvenire di deliberazioni meramente di bilancio né con deliberazioni di Consiglio che accampino innovazione, senza in realtà modificare l'assetto in vigore.

Nulla rileva né il fatto che le somme indicate a quesito possano essere state già erogate né il fatto oggi del tutto ipotetico del sopraggiungere di una nuova delibera di Consiglio Comunale che (in ipotesi) accogliesse in toto la proposta di Giunta allegata, e neppure il sopraggiungere di una delibera di Giunta erogativa di un importo diverso (maggiore!! O minore??) di quello indicato a quesito. Tutto si muove nell'alveo del "sistema vigente di convenzioni", come appunto focalizzato dal quesito.

6. La materia è di esclusiva **competenza locale**. La scelta amministrativa di cui si discute (e su cui i cittadini si auspicherebbe fossero chiamati a pronunciarsi) è esclusivamente locale del Comune di Bologna.

Questo non significa affatto che sia avulsa dal contesto normativo nazionale (come la memoria oppositiva si affanna a dimostrare). Tutt'altro. Ma né statuto né regolamento richiedono questo! In ogni caso il **referendum comunale ha carattere consultivo**, e non interviene direttamente su alcuna norma nazionale.

- **7.** L'eventuale approvazione del quesito referendario **non produce alcuna discriminazione** per le scuole paritarie: il quesito non incide né sul cd. sistema integrato, quale definito dalle deliberazioni comunali, né sulla qualifica di scuola paritaria, che è decisa dal Ministero dell'istruzione in base al possesso di determinati requisiti.
- 8. Il quesito è inequivocabilmente diverso dal precedente; il comitato promotore pure, sia nei componenti che nella presidenza dello stesso.

SI CHIEDE

che il Comitato del Garanti si pronunci senza indugi per la ammissibilità entro il termine previsto del 21 di giugno 2012.

Bologna, 18 giugno 2012

La Presidente. Isabella Cirelli

Si allega:

1) Comunicazione via mail della Segreteria Generale del Comune del 22/05/12 che informa della avvenuta trasmissione del quesito al Comitato dei garanti.